

18
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

(Legge 4 aprile 1912, N. 305)

Legge 8 aprile 1915 n. 507

che autorizza l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni
a fare prestiti per case popolari

NORME

per l'esecuzione della legge 8 aprile 1915 n. 507, approvate con Decreto 23 ottobre 1915 del Ministro per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio.



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

(Legge 4 aprile 1912, N. 305)

Legge 8 aprile 1915 n. 507

che autorizza l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni
a fare prestiti per case popolari

NORME

per l'esecuzione della legge 8 aprile 1915 n. 507, approvate con Decreto 23 ottobre 1915 del Ministro per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio.



Legge 8 aprile 1915 n. 507 che autorizza l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a fare prestiti per case popolari.

(Pubbl. nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1915 n. 105)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sulla durata della vita dell'uomo è autorizzato a compiere le operazioni di prestiti per le case popolari previste dall'articolo 1 della legge, testo unico, 27 febbraio 1908, n. 89, entro il limite massimo di due milioni all'anno e fino al totale complessivo di dodici milioni di lire, con le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ed approvate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1915.

VITTORIO ÈMANUELE

CAVASOLA - CARCANO

V. il Guardasigilli: ORLANDO.



NORME per l'esecuzione della legge 8 aprile 1915 n. 507 che autorizza l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a fare prestiti per case popolari o economiche, approvate con Decreto 23 ottobre 1915 del Ministro per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio.

Art. 1.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni assume le operazioni di prestito di cui nella legge 8 aprile 1915 n. 507 con le seguenti norme e, per quanto non è da esse preveduto, sotto l'osservanza delle disposizioni della legge (testo unico) 27 febbraio 1908 n. 89 e del relativo regolamento 12 agosto 1908 n. 528.

Art. 2.

Prima di deliberare la concessione dei prestiti, l'Istituto Nazionale deve accertare che le Società o i corpi morali che li richiedono siano costituiti e disciplinati in modo rispondente alle disposizioni della legge e del regolamento precitati.

Art. 3.

Alla domanda di prestito, oltre i documenti necessari per lo accertamento di cui all'articolo precedente, devono essere uniti i documenti valevoli a identificare gli stabili offerti in ipoteca e a comprovare la loro provenienza e lo stato delle iscrizioni e trascrizioni e di qualsiasi onere esistente sugli stabili medesimi.



Art. 4.

La valutazione degli immobili è eseguita da un perito scelto dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale.

Art. 5.

Gli immobili da ipotecarsi a garanzia dei prestiti devono essere assicurati contro l'incendio, presso una Impresa benevisa all'Istituto Nazionale, a spese dei mutuatari, e questi devono consentire a favore dell'Istituto stesso la cessione del diritto a percepire, nel caso di incendio, le indennità dovute dall'Impresa assicuratrice.

Art. 6.

L'interesse annuo sui prestiti è fissato dal Consiglio di Amministrazione, al netto da qualsiasi imposta presente o futura.

Art. 7.

I prestiti che non siano pure garantiti da una assicurazione sulla vita, sono rimborsabili per annualità, comprensive dell'interesse e della quota d'ammortamento, entro un termine non maggiore di trenta anni.

Art. 8.

Quando i prestiti sono concessi col sistema dello ammortamento assicurativo, la forma da preferirsi è l'assicurazione « mista », che garantisca alla morte dell'assicurato, o alla scadenza del termine stabilito in polizza, il rimborso del capitale.

Qualora i detti prestiti riguardino impiegati non appartenenti ad amministrazioni pubbliche dipendenti dallo Stato, l'assicurazione deve estendersi al rischio d'impiego, e il pagamento del premio corrispondente al rischio di morte e al rischio di impiego e degli interessi sui prestiti, secondo una tariffa speciale, deve essere garantito con quelle forme che siano riconosciute idonee dall'Istituto Nazionale.

In ogni caso la emissione delle polizze di assicurazione è subordinata, testa per testa, all'esito della visita medica eseguita da sanitari di fiducia dell'Istituto Nazionale.

Art. 9.

Fermi restando per la misura dei prestiti, rispetto al valore degli immobili offerti in garanzia, i limiti fissati dalla legge e dal regolamento relativo, citati nell'articolo primo, l'Istituto Nazionale preferirà per i prestiti stessi le Società e gli Enti morali che abbiano posto per condizione ai propri soci l'anticipazione di almeno il 10 % del valore degli immobili offerti in garanzia.

Art. 10.

Le Società o gli Enti morali, cui sia stato in massima consentito il prestito, debbono sottoscrivere un contratto di base nel quale siano stabiliti: le modalità da seguirsi per le operazioni e per il pagamento delle annualità; l'impegno dell'Istituto Nazionale di fare i prestiti nelle forme e alle condizioni convenute; l'obbligo della Società o dell'Ente morale di destinare la somma mutuata allo scopo indicato nella domanda

e di esibire ad ogni richiesta dell'Istituto Nazionale le ricevute di imposte, canoni, censi e premi di assicurazione, e l'obbligo della Società o dell'Ente morale di stipulare con l'Istituto Nazionale i contratti per tutti i propri soci, salva la facoltà, nel caso di prestiti garantiti pure da una assicurazione sulla vita, di rivolgersi ad altri Istituti per le proposte di assicurazione che fossero dall'Istituto Nazionale dichiarate inaccettabili.

Nei detti contratti, rispetto ai prestiti garantiti anche da una assicurazione sulla vita, sono inoltre indicate le condizioni dell'anticipata risoluzione delle polizze di assicurazione, sia per anticipata restituzione dei prestiti, sia per mutamento nella persona dell'assegnatario, sia per altre cause.

Art. 11.

I contratti definitivi sono stipulati dopo che siano stati eseguiti gli accertamenti e compiute le formalità di cui negli articoli precedenti.

Art. 12.

L'Istituto Nazionale si riserva il diritto di far visitare le case date in ipoteca a suo favore, allo scopo di accertarne lo stato di manutenzione, a norma dell'art. 3 del regolamento 12 agosto 1908 n. 528.

Il mutuatario ha l'obbligo di denunziare all'Istituto Nazionale ogni mutamento che porti seco una diminuzione del valore dello stabile, come pure qualsiasi atto per parte di terzi che ne perturbi il possesso o ne contesti il diritto di proprietà.

La denuncia deve essere fatta entro un mese dal-



l'avvenuto mutamento, dalla turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà.

L'Istituto ha diritto di far procedere, a spese del mutuatario, a nuova stima degli immobili e, constatata così la diminuzione di valore, ha diritto di chiedere un supplemento di ipoteca o il pagamento del credito conformemente all'art. 1980 Cod. civ.

Art. 13.

I prestiti fatti dall'Istituto Nazionale sono garantiti, oltre che dalla ipoteca di primo grado sugli immobili cui si riferiscono ed eventualmente dal vincolo sulla polizza di assicurazione, da tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, degli enti e delle persone obbligate a termini del contratto di prestito.

Art. 14.

I contratti impegnano i singoli soci anche indipendentemente dalle sorti della Società o Ente morale cui appartengono.

Art. 15.

I diritti di perizia delle case, di atti notarili, di polizza e di visita medica, e in genere, tutte le spese inerenti alle operazioni di prestito, sono ad esclusivo carico dei mutuatari.

Art. 16.

Nei singoli contratti sarà stabilito che per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalla concessione dei mutui è competente l'autorità giudiziaria di Roma.